



SETTORE TECNICO

Imp. Sportivi

Determinazione n.6/2018

Del 17/01/2018

**OGGETTO: REALIZZAZIONE DI NUOVA PAVIMENTAZIONE SPORTIVA PER CAMPO DA TENNIS DI VIA MARCONI – AFFIDAMENTO ALLA DITTA MFM MANTOFLEX SAS.**

**CIG:**

### IL DIRETTORE TECNICO

PREMESSO che l'Amministrazione Comunale di Somma Lombardo:

- Con deliberazione di Consiglio n. 82 del 28 luglio 2009 ha dato indirizzo per l'affidamento a SPES S.r.l. di servizi pubblici a rilevanza economica da svolgere "in house" con i principi di cui all'art. 113 comma 5 lett. C) del D. Lgs 267/00 (TUEL);
- Con deliberazione di Consiglio n. 71 del 31 agosto 2009 ha stabilito di affidare a SPES S.r.l. la gestione degli impianti sportivi comunali;
- In data 19 ottobre 2009 ha stipulato contratto di servizio Rep. 7601, registrato all'Agenzia delle Entrate di Gallarate al n. 74 Serie 2<sup>a</sup> il 30 ottobre 2009 per l'affidamento della manutenzione di alcune strutture ed attrezzature sportive dislocate sul territorio, in parte utilizzate dalle istituzioni e fruite dalla comunità locale;

CONSIDERATO che presso il plesso scolastico di via Marconi è ubicato un campo da tennis all'aperto;

VERIFICATO che la pavimentazione del suddetto campo presenta fessurazioni, rigonfiamenti e avvallamenti che in seguito a eventi atmosferici formano pozze d'acqua e lo rendono impraticabile anche a distanza di giorni;

DATO ATTO quindi che è urgente ormai sostituire l'intera pavimentazione in tutta la superficie del campo per renderlo più utilizzabile ed efficiente per i vari praticanti del suddetto sport;

ATTESO che è ancora in istituzione l'albo fornitori aziendale;

RILEVATO che per la formulazione dell'offerta sono state contattate 3 ditte specializzate in questo tipo di interventi;

RITENUTO, dopo attenta valutazione con confronto delle offerte pervenute, di affidare la fornitura e posa della pavimentazione ERBASINT P.P. special tennis alla ditta MFM Mantoflex s.a.s. come indicato nel preventivo del 08/01/2018 con ns. prot. 19 del 15/01/2018 escludendo la parte relativa alla fornitura di paletti e seggiolone arbitro e rete;

ACCERTATO che, l'importo stimato relativo alle lavorazioni da affidare è inferiore ad €. 40.000,00 e che, pertanto, questa Stazione Appaltante può procedere all'affidamento diretto del servizio ad un soggetto esterno incaricato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016;



RICHIAMATO l'art. 5 del Regolamento interno per l'affidamento di lavori, servizi e forniture anche di importo inferiore alle soglie comunitarie;

VERIFICATA la regolarità contributiva della ditta;

#### DETERMINA

1. Di affidare la fornitura e la posa di nuova pavimentazione sportiva ERBASINT P.P. Special Tennis alla ditta MFM Mantoflex sas di loc. Le morelline Due – 57016 Rosignano Marittimo (LI) per un importo complessivo di € 20.600,00 + iva.

#### DARE ATTO

- che alla suddetta MFM Mantoflex sas verranno corrisposti pagamenti a 60 gg. data fattura f.m.;
- che la presente determinazione tiene luogo di formale contratto da registrarsi in caso d'uso e che con la firma della presente la ditta dichiara di conoscere e accettare le condizioni ivi contenute.
- Che la ditta ha verificato dettagliatamente il lavoro ed ha effettuato un accurato sopralluogo;
- La data dell'intervento dovrà essere stabilita consultando l'ufficio tecnico di SPeS srl;
- Che la ditta si impegna a verificare le condizioni ambientali rilevate in loco prima della posa in opera con particolare attenzione ai valori dell'umidità relativa per assicurare la corretta posa e durata nel tempo della pavimentazione;
- Che l'importo contrattuale comprende e compensa tutti i lavori, i materiali, i mezzi, la manodopera ed ogni altro onere necessario a dare compiute a regola d'arte le opere appaltate, come dall'allegata offerta che costituisce parte sostanziale della presente;
- che l'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto, pena la nullità dello stesso. In tutti i contratti di subappalto/subfornitura dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascun contraente della filiera si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta legge;
- che la ditta MFM Mantoflex sas si assume la responsabilità di danni a cose e/o persone, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e attività connesse, sollevando questa Società da ogni responsabilità al riguardo;
- In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali verranno applicate le disposizioni di cui all'art. 107, 108 e 109 del D.Lgs 50/2016;



## SOMMA PATRIMONIO SERVIZI

---

- L'appalto non può essere ceduto a pena di nullità salvo quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs 50/2016;
- I costi per la sicurezza sono compresi nell'appalto e devono essere rispettate le leggi vigenti in materia di sicurezza nei cantieri (D.Lgs 81/2008);

Letto, confermato e sottoscritto.

**MFM Mantoflex sas**

**Somma Patrimonio e Servizi Srl**  
**L'amministratore Unico**

*Dott. Andrea Gambini*

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Andrea Gambini', is written over the typed name.